

SCHEDA INFORMATIVA DIRITTO ALLA RENDITA PER CONVIVENTI

(ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA)

Versamento di una rendita per conviventi

La rendita per conviventi viene versata in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità), se sono soddisfatte le condizioni del regolamento. La CPE deve ricevere la notifica di convivenza prima del decesso dell'assicurato e la rendita per conviventi deve essere richiesta per iscritto entro tre mesi dal decesso dell'assicurato.

Persone aventi diritto

I conviventi superstiti hanno diritto alle prestazioni solo se i due partner non sono coniugati o legati in unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, né hanno un rapporto di parentela tra di loro (ai sensi dell'articolo 95 CC).

Se il convivente o la convivente superstite si sposa, il diritto alla rendita per conviventi si estingue. Al suo posto viene versata un'indennità pari a tre rendite annuali.

Premesse per la rendita per conviventi

Al momento del decesso devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti premesse:

- Il convivente ha superato il 35° anno di età.
- Il convivente deve provare che negli ultimi 5 anni prima del decesso ha vissuto ininterrottamente in unione di fatto con l'assicurato deceduto presso lo stesso domicilio ufficiale e la stessa economia domestica o che deve provvedere al sostentamento di uno o
 più figli comuni.
- La convivenza deve essere durata almeno cinque anni prima che la persona assicurata compiesse 65 anni, a meno che non si debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- La persona assicurata o beneficiaria di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità) ha annunciato per iscritto la convivenza alla CPE quando era in vita.
- Il convivente superstite non riceve un'altra rendita per coniugi o conviventi
- La CPE deve ricevere la richiesta scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi, al più tardi tre mesi dopo il decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità).

Ammontare della rendita per conviventi

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi ed è stabilito nel piano di previdenza, che è disponibile presso il datore di lavoro e la CPE.

Notifica della convivenza

La persona assicurata o beneficiaria di una rendita comunica la convivenza alla CPE quando è in vita, utilizzando il modulo «Notifica di convivenza per la rendita per conviventi» (www.pke.ch → Schede e moduli).

Essa comunica alla CPE anche lo scioglimento della convivenza.

Procedura al momento del decesso

Il partner convivente presenta alla CPE la richiesta di rendita per conviventi entro tre mesi. A questo scopo utilizza il modulo «Richiesta di prestazioni per superstiti» e allega i documenti giustificativi elencati.

La CPE controlla che il modulo e i documenti giustificativi siano completi e che sia stata inoltrata la «Notifica di convivenza per la rendita per conviventi». Per accertare il diritto alla rendita può richiedere ulteriori documenti.

Riduzione delle prestazioni

Se alla morte dell'assicurato le prestazioni della CPE, sommate ad altri redditi computabili, superano l'80 % dell'ultimo salario annuo annunciato, esse vengono ridotte in modo da non superare il suddetto limite.

Per redditi computabili si intendono in particolare le prestazioni dell'AVS, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per maggiori dettagli rimandiamo all'articolo 26 del regolamento di previdenza.

Riserva di modifiche

La CPE può modificare in qualsiasi momento le premesse e le condizioni per il versamento della rendita per conviventi.